



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2164

Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

03/07/2022 - 14:37

1. DDL S. 2164 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2164
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
Titolo breve: *istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura*

Iter

13 luglio 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2164

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Valeria Alessandrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Paolo Arrigoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Alberto Bagnai](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Roberto Calderoli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Maurizio Campari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Maria Cristina Cantu'](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Marzia Casolati](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Stefano Corti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[William De Vecchis](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Carlo Doria](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Antonella Faggi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Roberta Ferrero](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Umberto Fusco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Ugo Grassi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Stefano Lucidi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Michelina Lunesu](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Raffaella Fiormaria Marin](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Roberto Marti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)

[Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Giuliano Pazzaglino](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Simona Pergreffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Cesare Pianasso](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Daisy Pirovano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Pietro Pisani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Alessandra Riccardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Paolo Saviane](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Rosellina Sbrana](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Armando Siri](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Elena Testor](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Paolo Tosato](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Francesco Urraro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 13 aprile 2021)
[Matteo Salvini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 27 aprile 2021)
[Stefano Candiani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 5 maggio 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **1 aprile 2021**; annunciato nella seduta n. 310 del 1 aprile 2021.

Classificazione TESEO

COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI , AGRICOLTURA

Articoli

SCUOLA (Art.3), INFORMAZIONE (Art.4), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.5), CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE (Art.5), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Cinzia Leone](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 13 luglio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [9ª Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 12 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 325 del 12 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2164

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2164

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGESIO**, **SALVINI**, **ROMEO**, **VALLARDI**, **ZULIANI**, **SBRANA**, **RUFA**, **TOSATO**, **FAGGI**, **MONTANI**, **SAPONARA**, **CALDEROLI**, **CANDIANI**, **ARRIGONI**, **BAGNAI**, **AUGUSSORI**, **ALESSANDRINI**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **CORTI**, **DE VECCHIS**, **DORIA**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **GRASSI**, **IWOBI**, **LUCIDI**, **LUNESU**, **MARIN**, **MARTI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **RICCARDI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **SAVIANE**, **SIRI**, **TESTOR**, **URRARO** e **VESCOVI**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2021

Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

Onorevoli Senatori. - L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso evidente il valore strategico del settore primario per l'economia del nostro Paese. L'agricoltura ha infatti avuto un ruolo cruciale nella gestione dell'emergenza riuscendo, nonostante le grandi difficoltà, a garantire in sicurezza il necessario approvvigionamento di cibo, grazie alla forza e alla tenacia di persone che silenziosamente hanno perseverato nel proprio lavoro, senza mai fermarsi.

Un lavoro svolto con responsabilità e dedizione da quasi 740.000 imprese agricole, che insieme a 70.000 industrie alimentari, a 330.000 operatori della ristorazione e 230.000 punti vendita al dettaglio, generano 538 miliardi di valore lungo la filiera e garantiscono 3,6 milioni di posti di lavoro, rendendo famoso il nostro Paese nel mondo per le sue eccellenze enogastronomiche.

L'Italia possiede 313 specialità con denominazione d'origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e specialità tradizionale garantita (STG) riconosciute a livello europeo e 415 vini con denominazione di origine controllata (DOC) e denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), nonché 5.155 prodotti tradizionali regionali su tutto il territorio nazionale e ricopre una posizione di primo piano nel settore biologico con oltre 60.000 aziende agricole biologiche e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari. In Italia ci sono 504 varietà iscritte al registro viti contro le 278 francesi e 533 varietà di olive contro le 70 spagnole. Il Paese è il primo produttore in Europa di riso, grano duro e vino e di molte verdure e ortaggi tipici della dieta mediterranea come pomodori, melanzane, carciofi, cicoria fresca, indivie, sedano e finocchi. E anche per quanto riguarda la frutta eccelle in molte produzioni, dalle mele e pere fresche, alle ciliegie, uve da tavola, kiwi, nocciole fino alle castagne.

Centrale per l'alto valore espresso dall'intera filiera è l'operato dell'agricoltore che, oltre ad essere dedito al lavoro dei campi, svolge un ruolo fondamentale in qualità di custode del territorio, sul quale è fortemente radicato, svolgendo sulla terra un'importante azione di tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema.

Per tale ragione il presente disegno di legge propone l'istituzione di una giornata per la celebrazione dell'agricoltura, settore fondamentale per il sistema Paese, in ragione dell'alto valore rivestito in termini economici, sociali e ambientali.

Il ruolo fondamentale dell'agricoltore, come figura di comunione tra il lavoro dell'uomo e la terra che lo ospita, è stato riconosciuto già in passato anche da Papa Paolo VI attraverso la celebrazione della «

Giornata del ringraziamento » dei coltivatori diretti, i quali furono da esso definiti « come un modello di realizzazioni, come un esempio di attività, come un vivaio di speranze per il domani ».

E proprio guardando al domani, e alle nuove sfide lanciate all'agricoltura dal piano del *Green new deal*, è fondamentale considerare quale centro di questo processo di rinnovamento la figura dell'agricoltore.

Nel citato discorso di Paolo VI emergono elementi di grande attualità. « Una società che tanto deve alla gente dei campi » allora come oggi, la quale « si è voluta distinguere non solo per l'operosità, il senso del dovere, la parsimonia, l'ordine, il sacrificio, ma anche e soprattutto per il senso di Dio, la fedeltà alla Chiesa, l'*animus* religioso, alimentato da tradizioni sanamente familiari, dall'eredità di valori sacri, tramandata di padre in figlio come un tesoro prezioso ». Queste parole ci devono ricordare che di fronte alle sfide lanciate dal progresso verso l'agricoltura tutta, oggi ancor più di ieri, grava sull'agricoltore il compito di continuare ad alimentare il contatto diretto con la natura, e di custodire gli antichi valori tramandati, anche nel contesto della grande trasformazione in atto nel mondo di oggi, « alla quale » - diceva il pontefice rivolgendosi di nuovo agli agricoltori - « con l'umiltà e la sobrietà vostra propria, portate una collaborazione preziosa e insostituibile ».

Con il fine di voler dare nuovo vigore alla tradizionale Giornata del ringraziamento, che dal 1951 viene celebrata in tutta Italia nella seconda domenica di novembre, secondo l'iniziativa promossa dalla Conferenza episcopale italiana per rendere grazie per il raccolto nei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori, il presente disegno di legge fissa dunque, all'articolo 1, proprio nella seconda domenica di novembre, la Giornata nazionale dell'agricoltura, al fine di farne conoscere il ruolo fondamentale quale essenza stessa della vita e presupposto per il raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese. Allo scopo, agli articoli 2 e 3, sono promosse su tutto il territorio nazionale e nelle scuole di ogni ordine e grado, iniziative dedicate alla celebrazione della Giornata nazionale. L'agricoltura fin dai tempi dell'antichità ha rivestito un ruolo importante all'interno della società. Cicerone considerava questa arte come la migliore fra le occupazioni romane, non solo per profitti. La stessa, infatti, veniva identificata all'interno della società come vero e proprio stile di vita della classe elitaria, oltre che un bisogno primario per la sopravvivenza dell'uomo. Lo stesso Catone individuava la superiorità dell'agricoltura sul piano sociale, morale ed educativo e anche su quello del profitto economico, rispetto alle altre attività. Ed è proprio il titolo del trattato « *De agricultura* » di Catone a ispirare, all'articolo 5, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del premio al merito agli agricoltori che si sono distinti per avere operato nell'osservanza delle migliori pratiche agricole. Tale premio consiste nell'assegnazione della somma di 20.000 euro per il finanziamento di progetti che mirino alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in una veste creativa e innovativa, con lo scopo di contribuire ad aumentare la competitività del settore agricolo nazionale. L'articolo 6, dispone, infine, la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto, incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le

associazioni di categoria, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere la bellezza dell'agricoltura che si declina nella tradizionale capacità italiana di cura e amore della terra al fine di ottenere un prodotto di eccellenza.

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

Art. 4.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 5.

(Istituzione del premio « De Agri Cultura »)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, un premio al merito denominato « *De Agri Cultura* », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021.

2. Il premio di cui al comma 1, è assegnato, a decorrere dall'anno 2021, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa con il fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2164
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
Titolo breve: *istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 186 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 186 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

186ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02642, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori, fornendo, relativamente alla sostanza attiva *Glyphosate*, per quanto di competenza, i seguenti elementi informativi.

A seguito di un'approfondita analisi condotta da diversi organismi scientifici internazionali e anche dall'EFSA, con regolamento (UE) n. 2324/2017, la Commissione europea ha rinnovato l'approvazione di tale sostanza attiva fino al 15 dicembre 2022, con restrizioni per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base di *Glyphosate*.

In particolare, le suddette restrizioni prevedono l'utilizzo del principio attivo solo come erbicida e la raccomandazione agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, alla protezione degli operatori, al rischio per i vertebrati terrestri e le piante non bersaglio, agli utilizzi in pre-raccolta, oltre al divieto di immettere in commercio formulati contenenti *Glifosate* in associazione con il coformulante *Tallowamina*.

Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti *Glifosate* sia ridotto al minimo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie.

Quanto alla salvaguardia delle api, è necessario premettere, come giustamente ricordato dagli interroganti, che il Ministero ha finanziato numerose attività di ricerca e monitoraggio dello stato di salute e benessere delle api, finalizzato a verificare tutte le possibili cause di mortalità o di spopolamento degli alveari.

Tali attività, cui è stata data concretezza attraverso i programmi di monitoraggio APENET e BEENET, hanno permesso di indagare i diversi fenomeni e di disporre delle informazioni necessarie per programmare una serie di azioni a difesa delle api e di tutti gli insetti impollinatori.

Nella revisione del Piano nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN), sono infatti state inserite le seguenti misure: sensibilizzazione degli agricoltori per far comprendere l'importanza di intervenire con trattamenti fitosanitari inappropriati; definizione di un elenco di prodotti fitosanitari consigliati per la corretta difesa delle coltivazioni in prefioritura; promozione e realizzazione di strumenti informativi e momenti formativi, al fine di accrescere la conoscenza delle tecniche produttive e delle normative in vigore.

Ulteriori indicazioni di carattere programmatico a tutela degli impollinatori sono state inserite nelle linee guida approvate con decreto interministeriale 10 marzo 2015. Quelle più significative possono essere così riassunte: realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata; realizzazione di siepi e barriere artificiali; realizzazione e gestione di una fascia di rispetto vegetata; riduzione della quantità di erbicidi impiegati attraverso diverse strategie di applicazione; limitazione d'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio; sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e *habitat* ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive *habitat* 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento.

Tali indicazioni programmatiche, cui sino ad oggi è stato dato riscontro in maniera non uniforme a livello territoriale, potranno ora essere finalmente inserite nell'ambito della nuova Programmazione strategica della politica agricola comune, in particolare attraverso gli "eco-schemi" dei pagamenti diretti e le nuove misure agroambientali dei programmi di sviluppo rurale.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Apprezza in particolare la notizia che le misure per la tutela del comparto apistico saranno inserite nell'ambito della nuova programmazione strategica attraverso gli eco-schemi dei pagamenti. Evidenzia in conclusione l'importanza di verificare in maniera puntuale gli effetti del glifosato in ambito agricolo e ambientale, soprattutto in vista del rinnovo previsto per dicembre 2022 delle autorizzazioni per l'utilizzo di tale prodotto.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che si passa alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 giugno).

Avverte inoltre che, dopo l'illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Dopo che l'ordine del giorno G/878/1/9 viene dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 1.2, diretto ad inserire anche i prodotti della pesca professionale marittima, tra gli altri, nell'elenco dei prodotti da valorizzare.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.4, diretto a specificare che i prodotti da valorizzare devono essere di origine locale.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.5 di identico contenuto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.2, diretto a utilizzare un criterio puntuale per la definizione delle distanze senza effettuare riferimenti alla distanza in chilometri.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.3, in cui viene eliminato il riferimento alla distanza non superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.4, diretto a inserire i prodotti di marecoltura ed itticoltura, tra gli altri, tra i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.7, diretto a prevedere che i prodotti agricoli e alimentari devono provenire da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.10, diretto a precisare che i prodotti agricoli possono provenire anche dalla stessa provincia, qualora la distanza sia superiore a 70 chilometri.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 2.11, diretto a eliminare il computo chilometrico sostituendolo con un riferimento alla provincia interessata o in quelle confinanti con la stessa, anche al fine di semplificare i relativi controlli.

Illustra altresì l'emendamento 2.18, diretto a sopprimere il riferimento previsto alla lettera *b*) del comma 1 alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nonché l'emendamento 2.20, che, a fini di semplificazione, esonera dagli obblighi di tracciabilità i piccoli quantitativi di prodotti di cattura ittica venduti direttamente in banchina dal peschereccio al consumatore.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.1, diretto a rendere obbligatoria da parte dello Stato e delle autonomie locali la previsione di misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori produttori e gestori della ristorazione collettiva.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 3.6, diretto a riservare ad agricoltori e pescatori esercenti la vendita diretta almeno il 30 per cento dell'area destinata al mercato in aree prospicienti i punti di sbarco.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 4.2, diretto a rendere obbligatoria per i Comuni la decisione di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area destinata a mercato; illustra altresì l'emendamento 4.5, che, al fine di risolvere dubbi interpretativi, sostituisce la dizione "chilometro zero o utile" con "chilometro zero", oltre a prevedere che le autonomie locali possano favorire la destinazione di particolari aree alla vendita di prodotti agricoli a

chilometro zero all'interno dei locali della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 4.6, che fa salva la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.8, avente in parte contenuti analoghi a quello testé illustrato dal senatore Taricco, oltre a prevedere la soppressione del riferimento a un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 4.10, diretto a prevedere la soppressione di un'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.11, diretto a favorire all'interno dei locali della grande distribuzione commerciale anche la vendita dei prodotti alimentari a chilometro zero.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.1, diretto a sopprimere il riferimento al "turismo" previsto nella dizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.2, diretto, tra gli altri, a sostituire le parole "chilometro zero o utile" con "chilometro zero".

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.4, diretto a precisare che l'attestazione di provenienza dall'ambito territoriale deve riferirsi ai prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 5.6, diretto a specificare che il logo "chilometro zero o utile" viene esposto nei luoghi di vendita o di somministrazione.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.7, secondo il quale il logo è esposto anche nei luoghi di somministrazione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.1, diretto a sopprimere come criterio di premialità l'utilizzo in quantità congrua dei prodotti alimentari a chilometro zero, nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 6.2, diretto a eliminare il riferimento alla quantità congrua nei prodotti da utilizzare a parità di offerta nell'ipotesi prevista dall'articolo 6.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 6.3, avente contenuto identico a quello dell'emendamento 6.2.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra gli emendamenti 6.4 e 6.5, diretti a sostituire il riferimento alla quantità congrua con il concetto di quantità e valore prevalente.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 7.1, che riformula l'articolo 7 prevedendo sanzioni a carico degli utilizzatori dei termini di cui all'articolo 2 o dei loghi di cui all'articolo 5.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 7.2, avente contenuto analogo a quello dell'emendamento 7.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 8.1, diretto alla soppressione dell'intero articolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(540) IANNONE ed altri. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1289) GASPARRI ed altri. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo*

(1321) CIAMPOLILLO. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1324) MANTERO ed altri. - *Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(1466) Emma BONINO. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(2128) MANTERO e Virginia LA MURA. - *Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 540, 1321 e 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1289, 1466 e 2128 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) comunica che sono stati riassegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128. Cede quindi la parola alla relattrice per la loro illustrazione.

La relattrice [NATURALE](#) (*M5S*) riferisce alla Commissione anzitutto sul disegno di legge n. 1289 in esame (di iniziativa del senatore Gasparri e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Il provvedimento, in particolare, interviene in materia di divieto dell'impiego di prodotti costituiti da infiorescenze di cannabis sativa L., o contenenti tali infiorescenze, per uso ricreativo.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca una serie di novelle alla legge n. 242 del 2016.

Viene anzitutto novellato il comma 3 dell'articolo 1 della suddetta legge, precisando che il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa riguardano in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata agli scopi previsti dalla legge.

Sempre all'articolo 1, si interviene sulla lettera *b*) del comma 3 specificando che il «consumo finale» di semilavorati di canapa deve essere riferito agli usi consentiti dalla legge.

Ancora all'articolo 1 viene introdotto un nuovo comma 3-*bis* al fine di precisare che le disposizioni di

cui alla stessa legge n. 242 del 2016 non si applicano all'importazione, alla commercializzazione e alla vendita al pubblico di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa per usi diversi da quelli previsti dallo stesso articolo e, in ogni caso, per uso direttamente o indirettamente ricreativo. Viene quindi novellato l'articolo 2 della legge n. 242 del 2016 sulla liceità della coltivazione - introducendo un nuovo comma 3-*bis* - al fine di prevedere il divieto di vendere e utilizzare le infiorescenze della canapa per uso umano.

Viene altresì novellato l'articolo 3 della legge, in materia di obblighi del coltivatore, prescrivendo che questi debba occuparsi anche dell'idoneo tracciamento degli impieghi della semente per le finalità previste dalla legge.

Da ultimo il testo in esame modifica l'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela dei consumatori, introducendo il nuovo comma 1-*bis*: si stabilisce in particolare che la raffigurazione della pianta o della foglia della canapa non possa essere utilizzata a fini pubblicitari per rappresentare usi diversi da quelli definiti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 2, comma 2, né possa essere associata a messaggi ambigui tesi a uniformarla e confonderla con le altre varietà di cannabis diverse da quella disciplinata dalla stessa legge.

Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1466 (di iniziativa della senatrice Bonino), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, novellandone in particolare gli articoli 1 e 2.

Più in dettaglio all'articolo 1 del disegno di legge viene anzitutto precisato che delle varietà di canapa di cui è autorizzata la coltivazione e la trasformazione è altresì autorizzata anche l'immissione in commercio (articolo 1, comma 3, lettera *a*). Viene quindi specificato che dalla canapa coltivata è possibile ottenere anche infiorescenze fresche ed essiccate, resine e oli per prodotti da fumo o inalazione, nonché per prodotti non medicinali e non alimentari (articolo 2, comma 2, lettere *g-bis*) e *g-ter*)).

L'articolo 2 è relativo all'entrata in vigore.

Passando infine al disegno di legge n. 2128 (di iniziativa del senatore Mantero e altri), assegnato alla Commissione in sede redigente, reca anch'esso una serie di modifiche alla citata legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Più in dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo in commento reca novelle all'articolo 2 della legge n. 242 del 2016: si prevede anzitutto che la coltivazione della canapa è consentita sia in forma gamica (semi) che agamica (talee); in secondo luogo si prevede che dalla canapa coltivata è possibile ottenere coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento; si stabilisce infine che l'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali, e che è altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (nuovo comma 3).

La lettera *b*) reca una serie di novelle all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016.

Si dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo (nuovo comma 1); è poi disposta all'articolo 4, comma 3, la soppressione delle parole «in pieno campo» e pertanto, nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dalle autorità competenti, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni non rilevano se provenienti da colture effettuate in pieno campo o meno; è altresì previsto che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possano essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati, escludendo altresì in tali ipotesi la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto (nuovo comma 7); si precisa infine che i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti di cui al DPR n. 309 del 1990 (nuovo comma 7-*bis*).

La lettera *c*) novella l'articolo 6, comma 2, della legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere che una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa essere destinata alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

La lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, reca infine alcune novelle all'articolo 9 della legge n. 242 del 2016 in materia di tutela del consumatore. Viene anzitutto aggiunto un nuovo comma 1-*bis* secondo il quale i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore - quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli - commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare indicazioni relative al contenuto di THC e di cannabidiolo (CBD), all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti, al lotto di produzione e al Paese d'origine.

Si aggiunge inoltre un nuovo comma 1-*ter* che rimanda ad un decreto del Ministero della salute per l'elencazione delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma precedente.

L'articolo 2 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Il presidente [VALLARDI](#), dato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi ai disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324, già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 1289, n. 1466 e n. 2128 con il seguito della discussione dei disegni di legge n. 540, n. 1321 e n. 1324.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2164) BERGESIO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Discussione e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (*M5S*) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, recante l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Più in dettaglio il provvedimento, composto da sei articoli, all'articolo 1 prevede l'istituzione, nella seconda domenica di novembre, della Giornata nazionale dell'agricoltura al fine di farne conoscere il ruolo fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e per il raggiungimento del benessere economico e sociale del Paese. Viene specificato che la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

In tale Giornata, ai sensi dell'articolo 2, sono promosse iniziative e manifestazioni pubbliche da parte dello Stato e delle autonomie locali (anche in coordinamento con le associazioni di categoria); analogamente anche le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

L'articolo 4 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale debba assicurare spazi adeguati ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mentre l'articolo 5 istituisce un premio - denominato «*De Agri Cultura*» - in favore di quegli agricoltori che si siano distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per aver impiegato strumenti di innovazione tecnologica o tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per il premio, da assegnarsi con modalità e criteri che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzata la spesa di 20.000 euro annui.

L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

La relatrice in conclusione sottolinea l'importanza di un disegno di legge che, auspica, possa

fungere anche da stimolo per le nuove generazioni. Esprime altresì particolare apprezzamento per l'istituzione, prevista dall'articolo 5, del premio "De agri cultura" che dovrebbe essere utilizzato in particolare per valorizzare la cultura agricola del Mezzogiorno nella prospettiva di tenere il passo con quella del Nord del Paese.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al testo in esame.

Comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Ricorda tuttavia che, per concludere l'esame del provvedimento, è necessario attendere tutti i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera. Pertanto, d'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) preannuncia che trasmetterà quanto prima un elenco di soggetti da audire al fine di effettuare i necessari approfondimenti sui contenuti del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

